



Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera e nei centri urbani

D.M. 16 ottobre 2006

AVVISO PUBBLICO

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA

Delibera di Giunta Regionale n. 688 del 15/11/2016 e ss. mm. e ii.

Indice

Art. 1 - Obiettivi, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso.....	2
Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi.....	2
Art. 3 - Interventi e Spese Ammissibili	2
Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione.....	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari.....	5
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda	7
Art. 7 - Istruttoria e concessione della Sovvenzione.....	8
Art. 8 - Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione.....	9
Art. 9 - Altri Obblighi del Beneficiario.....	11
Art. 10 - Revoca e recupero della Sovvenzione	11
Art. 11 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	12
Appendice I – Quadro definitorio	13

Allegato A – Fac simile del Formulario GeCoWEB, istruzioni per la compilazione ed il caricamento degli allegati

Allegato B – Modelli di Domanda ed altri documenti da inviare via PEC, relative istruzioni per la compilazione

Allegato C – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy

Art. 1 - Obiettivi, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso

1. Il presente avviso («**Avviso**») è disposto in attuazione:
 - a. del “Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera e nei centri urbani.” istituito con Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 ottobre 2006;
 - b. della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 688 del 15 novembre 2016 e ss. mm. e ii. che stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria, in attuazione del suddetto Programma.
2. Attraverso il presente Avviso la Regione Lazio intende sovvenzionare:
 - a. la rottamazione e sostituzione di vecchi generatori di calore alimentati a biomasse legnose, con generatori di calore alimentati a biomasse legnose a basse emissioni ed alto rendimento o alimentati a gas (metano, GPL), anche integrati con pannelli o collettori solari termici;
 - b. l’installazione di elettrofiltri finalizzata alla riduzione delle emissioni di particolato sottile degli impianti a biomasse legnose.
3. L’Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., definisce le caratteristiche degli interventi sovvenzionabili, la misura della Sovvenzione, i soggetti che possono beneficiarne, gli obblighi dei Beneficiari e le procedure amministrative di accesso, concessione, erogazione, revoca e recupero della Sovvenzione.
4. Le Sovvenzioni concesse ai Beneficiari, nel caso di Imprese, sono conformi al pertinente «Regolamento De Minimis» o «De Minimis» loro applicabile, ovvero:
 - a. Il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190/45 del 28.6.2014), per le Imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura come ivi meglio definito;
 - b. Il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013), per le Imprese che operano nel settore agricolo come ivi meglio definito;
 - c. il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352/1 del 24.12.2013), per le Imprese che operano negli altri settori e ferma restando la disciplina dei Settori Esclusi.
5. La dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta a Euro 4.850.000.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell’Avviso o riportate nell’Appendice n. I all’Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione ad eccezione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che si applica con riferimento al testo in vigore al momento della presentazione della Domanda.

Art. 3 - Interventi e Spese Ammissibili

1. Sono oggetto di incentivazione gli interventi realizzati in unità immobiliari localizzate nel territorio della regione Lazio. Per ciascuna unità immobiliare è possibile sovvenzionare un intervento composto da una o entrambe le seguenti tipologie:

a. “sostituzione delle caldaie a biomassa legnosa”: la rottamazione di vecchi generatori di calore (caldaie, stufe, termocamini, ecc.) alimentati a biomasse legnose (ciocchi, cippato, bricchette, pellets, ecc.) e l’acquisto ed installazione in loro sostituzione, di:

i. un generatore di calore con una potenza termica nominale inferiore a 35 kW alimentato a biomasse legnose a basse emissioni ed alto rendimento, ovvero che:

- sia conforme alle pertinenti norme tecniche riportate nella seguente tabella:

	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5
Caldaie con potenza < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14787
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet	UNI EN 15270

- abbia i seguenti requisiti (D. lgs. 28/2011):

- un rendimento utile nominale non inferiore all’85%;
- conformità alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012 o superiore;
- rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006;

- sia conforme alle classi di qualità A1 /A2 della norma UNI EN 14961-2 per i pellets, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-3 per le bricchette, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-4 per il cippato e classi A1/A2 e B UNI EN 11961-5 per i ciocchi;

ii. un generatore di calore con una potenza termica nominale inferiore a 35 kW alimentato a gas (metano, GPL, etc.);

b. “installazione di elettrofiltri”: l’acquisto ed installazione di elettrofiltri finalizzata alla riduzione delle emissioni di particolato sottile degli impianti a biomasse.

2. Resta inteso che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento comprendente la precedente tipologia a), deve essere già dotata di impianto di riscaldamento come definito dall’art. 2 D. Lgs. 192/05 e che l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11 marzo 2008.

3. Qualora il singolo beneficiario sia titolare, in forza di adeguato Titolo di Disponibilità, di più unità immobiliari, la richiesta di Sovvenzione può riguardare più di un intervento, ciascuno riferibile ad una singola diversa unità immobiliare. Si chiarisce che sulla singola unità immobiliare può essere sovvenzionato un unico intervento, a titolo di esempio su richiesta presentata alternativamente dal proprietario o dal locatario, ed un unico nuovo generatore di calore a sostituzione della preesistente caldaia a biomassa legnosa.

4. Il costo del singolo intervento ammissibile non potrà comunque superare il valore determinato dalla somma dei valori massimi di seguito indicati per ogni singola tipologia che lo compone:

a. Euro 10.000 con riferimento alla tipologia “sostituzione delle caldaie a biomassa legnosa” di cui alla lettera a) del comma 1;

- b. Euro 2.000 con riferimento alla tipologia “installazione di elettrofiltri” di cui alla lettera b) del comma 1.
5. Il costo dell'intervento ammissibile alla Sovvenzione, è da intendersi quale totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento e nello specifico:
- a. per la tipologia “sostituzione delle caldaie a biomassa legnosa”: la fornitura e la posa in opera della nuovo generatore di calore a gas o a biomassa legnosa e delle opere murarie e idrauliche necessarie per la sostituzione ivi compresa l'obbligatoria rottamazione del generatore sostituito; può essere compreso nell'intervento anche l'installazione di pannelli solari termici o collettori integrati nel nuovo impianto di generazione del calore. Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse previste per fruire delle detrazioni fiscali (Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011) e sono le seguenti:
- i. i collettori solari installati devono avere, ad una temperatura di lavoro dell'acqua di 40°, le seguenti efficienze minime:
- collettore sottovuoto una efficienza non inferiore al 50%;
 - collettore solare piano una efficienza non inferiore al 40%;
- ii. i collettori solari installati devono avere la certificazione UNI EN 12975- 1/22 o UNI EN 12976-1/2 o in alternativa le norme EN 12975-1/2 o EN 12976-1/2, e la certificazione Solar Keymark;
- iii. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- iv. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni.
- b. per la tipologia “installazione di elettrofiltri”: la fornitura e la posa in opera del nuovo elettrofiltro incluse le opere murarie e l'impianto elettrico necessario per il funzionamento e, se del caso, la rottamazione dell'elettrofiltro sostituito;
- c. in entrambi i casi: le eventuali spese per prestazioni professionali accessorie e strettamente necessarie all'intervento.
6. Le spese sono ammissibili al lordo di IVA ove realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina ad esso applicabile (al netto di IVA per le Imprese), devono essere congrue, ovvero a prezzi di mercato, e fare riferimento a lavori eseguiti o beni forniti da soggetti che non siano Parti Correlate con il Beneficiario. Anche i professionisti che producono e sottoscrivono la documentazione tecnica prevista dal presente Avviso (diagnosi energetica, progetto tecnico, relazione sul realizzato, etc) non devono essere Parti Correlate con il Beneficiario, ancorché le relative spese non siano oggetto di richiesta di contributo. A tal fine si intendono «**Parti Correlate**» coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado con il Richiedente o il Beneficiario. Nel caso di Imprese sono Parti Correlate le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente o al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
- b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.
7. A parziale deroga di quanto stabilito al comma 6 non sono comunque Parti Correlate i fornitori o prestatori di servizi individuati tramite procedure di evidenza pubblica dai soggetti di diritto pubblico e da quelli comunque tenuti al rispetto delle regole sulla committenza pubblica. Il mancato rispetto delle regole sulla committenza pubblica per i soggetti tenuti, è causa di inammissibilità delle Spese anche se Effettivamente Sostenute.
8. Sono ammissibili solo le spese la cui data di emissione della fattura o documento fiscalmente equivalente, sia successiva alla data di presentazione della Domanda e, come meglio disciplinato al comma 2 e ss.

dell'art. 8, siano state Effettivamente Sostenute e rendicontate entro 6 mesi dalla Data di Concessione del contributo.

Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione

1. La Sovvenzione consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella misura del 60% delle Spese Ammesse e quindi Effettivamente Sostenute per l'intervento o, ove riguardanti diverse unità immobiliari, per gli interventi.
2. L'importo della Sovvenzione deve essere, inoltre, ridotto ove necessario a rispettare i vincoli connessi ai limiti di cumulo previsti dagli altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili e, per le Imprese, al rispetto dei massimali di contributi De Minimis concedibili alla medesima Impresa Unica. Si precisa che le Sovvenzioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre Sovvenzioni a fondo perduto quali, a legislazione vigente ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (cd "Conto Termico") che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
3. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o successivamente rideterminata. L'ammontare della Sovvenzione viene rideterminato sulla base della percentuale di cui al comma 1, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

1. Possono Beneficiare delle Sovvenzioni previste dall'Avviso per gli interventi di cui al precedente art. 3, i soggetti pubblici o privati (persone fisiche, Imprese o altre persone giuridiche di diritto privato) che, alla data di presentazione della Domanda, abbiano il Titolo di Disponibilità dell'unità immobiliare ove realizzare l'intervento. Per «**Titolo di disponibilità**» si intende qualsiasi titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data della presentazione della Domanda:
 - a. per i soggetti diversi dagli enti pubblici, l'atto o contratto che attesta il Titolo di Disponibilità deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro. Nel caso delle Imprese, inoltre, l'unità immobiliare ove realizzare l'intervento deve risultare censita come unità locale nel Registro delle Imprese Italiano, oppure, nel caso di Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria e quindi non soggetti alla iscrizione al Registro delle Imprese Italiano, risultare come luogo di esercizio dell'attività dall'ultimo modello "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (Mod. AA9) presentato all'Agenzia delle Entrate;
 - b. per gli enti pubblici si presume l'esistenza di idoneo Titolo di Disponibilità, fatta salva la possibilità da parte di Lazio innova di effettuare le verifiche ritenute più opportune.
2. Le persone fisiche, inoltre, alla data di presentazione della Domanda:
 - c. non devono essere risultate destinatarie di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - d. non devono sussistere nei loro confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

3. Le persone giuridiche di diritto privato, inoltre, alla data di presentazione della Domanda devono:
- a. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - b. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
 - e. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
 - f. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistano, nei confronti dei medesimi Soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
- In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al Legale Rappresentante che sottoscrive la Domanda è richiesto di rendere tale Dichiarazione con riferimento a sé stesso e ai Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto a sua diretta conoscenza.
4. Le Imprese, oltre a possedere i requisiti previsti per le persone giuridiche di diritto privato, anche ove Imprese individuali, alla data di presentazione della Domanda devono inoltre:
- a. essere iscritti nel Registro delle Imprese Italiano (ove risulti quale unità locale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento di cui al comma 1), oppure, in caso di Liberi Professionisti (non costituiti in forma societaria e quindi non soggetti alla iscrizione al Registro delle Imprese Italiano) essere titolare di Partita IVA (ed esercitare la propria attività nell'immobile oggetto dell'intervento di cui al comma 1 come risultante dall'ultimo modello "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" presentato all'Agenzia delle Entrate);
 - b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf"), ove applicabile.
 - c. rispettare i limiti previsti dalla pertinente normativa in materia di "De Minimis";
 - d. non operare nei Settori Esclusi.

5. I Richiedenti che siano datori di lavoro, inoltre, devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
 - a. ai fini della Concessione della Sovvenzione;
 - b. in relazione alla richiesta di erogazione a saldo.
6. I requisiti di cui al presente Articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo. Lazio Innova effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le richieste di Sovvenzione devono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'Avviso a partire dalle ore 12:00 del 17 ottobre 2017, e quindi inviando la Domanda ed i suoi allegati via PEC seguendo la procedura di seguito indicata. Si precisa che il sistema GeCoWEB resterà aperto anche dopo la data di apertura dei termini di presentazione delle richieste tramite invio delle PEC di cui al successivo comma 4 e fino ad esaurimento delle risorse.
2. Le modalità di compilazione del Formulario ed un fac-simile dello stesso sono riportati nell'Allegato A all'Avviso. Al Formulario devono essere allegate, prima della sua finalizzazione (che rende non più modificabile il Formulario), i documenti di seguito indicati.
 - a. *(per i Richiedenti che non sono enti pubblici)* Copia del Titolo di Disponibilità del o delle unità immobiliari oggetto dell'intervento.
 - b. Un preventivo dettagliato che attesti che l'intervento (o gli interventi nel caso di più unità immobiliari) possenga le caratteristiche tecniche di cui all'art. 3 commi 1 e 2 e - ove prevista anche l'integrazione con pannelli solari termici - quelle del medesimo articolo 3, comma 5, lettera a - corredato a tal fine di copia della documentazione tecnica fornita dai produttori.
 - c. Foto (pdf) della situazione prima dell'intervento;
 - d. *(ove l'intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia o lavori edili superiori al 20% delle Spese Ammissibili)*. La relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie. Detta relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
 - e. *(nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano e la cui costituzione o istituzione non è avvenuta mediante atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet)* La documentazione che comprova l'esistenza della persona giuridica Richiedente (atto costitutivo o assimilabile, statuto vigente, etc.) e, se diversa, quella che consenta di verificare che la persona fisica che ha sottoscritto la Domanda ne è il Legale Rappresentante.
 - f. *(per i Liberi Professionisti)* L'ultimo modello "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (mod. AA9) presentato all'Agenzia delle Entrate.
3. Compilato il Formulario ed allegati i documenti richiesti, ai sensi del precedente comma 3, a seguito della finalizzazione della richiesta (da quel momento non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda (secondo il modello appropriato di cui ai Documenti 1a, 1b, 1c o 1d riportati nell'Allegato B all'Avviso).
4. La Domanda e i relativi allegati obbligatori ove ricorrano determinati casi (secondo i modelli di cui ai Documenti 2 e 3 riportati nell'Allegato B all'Avviso) devono essere sottoscritti dal Richiedente con Firma Digitale o, ove persona giuridica di diritto pubblico o privato, dal suo Legale Rappresentante ed inviati a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it a partire dal giorno 14 novembre 2017. In caso di richiedenti persone fisiche, ma esclusi i Richiedenti Liberi Professionisti (che prevedono interventi riguardanti unità immobiliari che costituiscono beni strumentali della loro attività di lavoratori autonomi)

è consentito, in alternativa alla Firma Digitale, di sottoscrivere la Domanda e i relativi allegati con firma olografa, allegando alla PEC copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

5. Ai fini dell'assegnazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della Domanda via PEC di cui al precedente comma 4. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura "*Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa – Domanda n.*", con il numero di protocollo attribuito dal sistema GeCoWEB.
6. Saranno accettate domande fino a concorrenza di un importo pari al doppio della dotazione complessiva ("*overbooking*"). Al verificarsi di tale evento, la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali adotta apposito provvedimento di chiusura dell'Avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sull'apposita pagina dedicata all'Avviso sito www.lazioinnova.it. La Regione si riserva altresì di chiudere anticipatamente lo sportello qualora la dotazione risulti interamente assegnata o i contributi richiesti nelle domande ancora da assegnare ammontino al doppio della dotazione finanziaria ancora disponibile.
7. Non saranno ritenute ammissibili:
 - a. le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
 - b. le Domande non sottoscritte con le modalità indicate nel precedente comma 4;
 - c. le richieste per le quali non sia stato compilato e finalizzato il Formulario mediante il sistema GeCoWEB (assenza di Formulario);
 - d. le richieste per le quali il Formulario non contenga la descrizione dell'unità Immobiliare o dell'intervento o l'indicazione delle Spese (Formulario privo di elementi essenziali);
8. Qualora il richiedente abbia finalizzato, volutamente o erroneamente, più richieste mediante il sistema GeCoWEB, sarà preso in considerazione unicamente il contenuto del Formulario il cui protocollo corrisponde a quello riportato nella Domanda inviata a mezzo PEC. Qualora risultino inviate a mezzo PEC più di una Domanda sarà considerata valida la prima Domanda pervenuta, in ordine cronologico di invio della PEC.
9. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 (seguendo le istruzioni contenute nell'Allegato B all'Avviso), salvo che nel caso dei soggetti esenti ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. n. 642/1972. Il Richiedente tenuto al pagamento dell'imposta di bollo deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
10. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
11. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 7 - Istruttoria e concessione della Sovvenzione

1. Lazio Innova effettua l'istruttoria e la valutazione. Nell'istruttoria è data evidenza di:
 - a. Verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. Verifica della completezza della richiesta;
 - c. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente
 - d. Analisi del possesso dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento al fine di consentire alla Commissione di Valutazione di verificarne la coerenza con le previsioni dell'Avviso;
 - e. Analisi delle voci di spesa al fine di:

- confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - consentire alla Commissione di Valutazione di valutarne la congruità.
2. Saranno effettuate, a pena di inammissibilità, verifiche di ufficio dei requisiti di ammissibilità.
 3. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della fase di istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Ove tale termine non sia rispettato la Domanda sarà istruita sulla base della documentazione disponibile.
 4. Le Richieste ritenute non ammissibili saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte di Lazio Innova al soggetto Richiedente, ai sensi della Legge n. 241/90, e quindi poste all'attenzione della Commissione di Valutazione, accompagnate dalle eventuali controdeduzioni presentate dal Richiedente.
 5. La valutazione è effettuata da una Commissione di Valutazione composta da tre membri che sulla base dell'istruttoria, procede alla esclusione dei Progetti nel caso rilevi la mancanza dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento, definendo per le Domande Ammesse l'entità della Sovvenzione. L'attribuzione della dotazione finanziaria dell'avviso avviene seguendo l'ordine cronologico dato dalla data ed orario di invio della Domanda via PEC, fino ad esaurimento della stessa dotazione finanziaria.
 6. Su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, prima dell'assunzione da parte della struttura regionale competente della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione («**Concessione**»), Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 o comma 3 lettera f) e, se del caso quelle previste dalla Disciplina Antimafia, che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
 7. Gli esiti del processo di valutazione e verifica di cui ai commi precedenti, approvati con determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, saranno pubblicati sul sito internet www.lazioinnova.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La data di tale ultima pubblicazione del provvedimento amministrativo è definita «**Data di Concessione**». Con le medesime modalità la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali potrà, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie anche a seguito di revoche o rinunce, finanziare ulteriori Progetti ammessi ma inizialmente non finanziabili a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria, seguendo l'ordine cronologico di invio della Domanda tramite PEC di cui all'art. 6 comma 5.
 8. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili, non ammesse o non finanziabili potranno ricorrere al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni la Data di Concessione.

Art. 8 - Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione

1. Lazio Innova verificato il possesso dei requisiti di cui al art. 5 comma 2 o comma 3 lettera f) e, se del caso quelli previsti dalla Disciplina Antimafia, invia a mezzo PEC la Comunicazione di Concessione ai Beneficiari («**Data di Comunicazione della Concessione**») invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Impegno entro e non oltre i 30 giorni successivi alla Data di Comunicazione della Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto. Qualora i Beneficiari non rispettino tale termine ovvero essi o l'intervento non posseggano o abbiano perso i requisiti previsti agli artt. 3 e 5, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali per le conseguenti determinazioni di revoca della Sovvenzione concessa.
2. L'erogazione della Sovvenzione avviene in un'unica soluzione successivamente alla presentazione da parte del Beneficiario della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione di rendiconto delle Spese Effettivamente Sostenute che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla Data di Concessione, ed effettuate le necessarie verifiche.
3. La richiesta di erogazione e la documentazione di rendicontazione è così articolata:

- a. prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute e dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti che deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e sottoscritta con Firma Digitale dal Beneficiario o, se persona giuridica, dal suo Legale Rappresentante; in caso di Beneficiari persone fisiche, è consentito sottoscrivere la documentazione con firma olografa, allegando copia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - b. copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
 - c. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche previste all'art. 3 comma 1 e, ove installato anche un pannello o collettore solare termico, al comma 5 (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
 - d. foto (pdf) della situazione dopo l'intervento;
 - e. *(nel caso di interventi di sostituzione di caldaie)* copia della documentazione che attesti l'avvenuta rottamazione della caldaia oggetto di sostituzione;
 - f. copia conforme all'originale delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti;
 - g. documentazione attestante i pagamenti mediante bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer), ricevuta bancaria o RID (o SDD - Sepa Direct Debit) con addebito su un conto corrente intestato al Beneficiario e accredito su un conto corrente intestato al soggetto emittente le fatture o i documenti fiscalmente equivalenti. Le spese sostenute con una forma di pagamento diversa da quelle indicate o frutto di compensazioni non sono considerate ammissibili;
 - h. nel caso dei soggetti di diritto pubblico o di soggetti comunque tenuti al rispetto delle regole sulla committenza pubblica, la documentazione relativa alla procedura di selezione dei contraenti.
9. I documenti di cui alle precedente comma 8, lettere f) e g), ove tecnicamente possibile, devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario o, fino a tale comunicazione, il numero di protocollo identificativo della Domanda generato da GeCoWEB successivamente alla finalizzazione del Formulario. Ai Titoli di Spesa (fatture o titoli fiscalmente equivalenti) dovrà essere apposta in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura¹:

REGIONE LAZIO

*Avviso pubblico Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa
Codice CUP o Numero protocollo
Spesa rendicontata: euro....*

In alternativa, il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili ai sensi dell'art. 4 comma 2. Qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori agevolazioni non cumulabili sulla medesima spesa oggetto di rendicontazione, la Sovvenzione sarà revocata.

10. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla verifica. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal

¹ La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura "copia conforme all'originale" e la Firma Digitale del Beneficiario o del Legale Rappresentante del Beneficiario persona giuridica, ovvero, in alternativa, in caso di Beneficiari persone fisiche, la firma olografa, allegando in tal caso copia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

ricevimento della richiesta delle stesse. Ove tale termine non sia rispettato la verifica sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile.

11. Qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede a comunicare via PEC allo stesso un preavviso di revoca, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine Lazio Innova comunica alla Regione il verificarsi di una causa di revoca.

Art. 9 - Altri Obblighi del Beneficiario

1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
 - a. realizzare l'intervento conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della Sovvenzione;
 - b. realizzare l'intervento in data successiva alla finalizzazione del Formulario e rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
 - c. conservare la documentazione riguardante gli interventi per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile ai Lazio Innova ed agli altri soggetti deputati ai controlli la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute.
2. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Progetto, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova e dagli altri soggetti deputati ai controlli, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli interventi e le condizioni per il mantenimento delle Sovvenzioni.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca della Concessione ed il recupero della Sovvenzione eventualmente erogata.
4. Tutte le Sovvenzioni concesse sono soggette alla Disciplina Trasparenza ed i Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'agevolazione concessa e di una descrizione sintetica dell'Intervento sovvenzionato.

Art. 10 - Revoca e recupero della Sovvenzione

1. Il provvedimento di concessione della Sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà revocato dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, anche su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 8, comma 1. Tale revoca è automatica e quindi senza diritto di contraddittorio;
 - b. l'intervento oggetto della Sovvenzione è stato avviato (data Titolo di Spesa) in data antecedente la finalizzazione del Formulario;
 - c. non sia stata prodotta la richieste di erogazione a saldo e la relativa rendicontazione nei termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 8, commi da 2 a 10;
 - d. mancato rispetto di quanto previsto negli artt. 3 e 5 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti;
 - e. qualora fosse accertato l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili ai sensi dell'art. 4, comma 2;

- f. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche di cui all'artt. 8 e 9, comma I o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - g. non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione o gli altri obblighi previsti all'art. 9 comma I;
 - h. qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario ricollochi o aliena, distrugga o trasferisca i beni oggetto di Sovvenzione in una unità immobiliare localizzata fuori dal territorio della regione Lazio;
 - i. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo al Beneficiario dall'Avviso o dall'Atto d'Impegno;
 - j. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso.
3. Nel caso di revoca o in caso di rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, trasmette alla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e, se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
 4. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
 5. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 6. La revoca totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altri Sovvenzioni da parte della Regione Lazio al medesimo Beneficiario.

Art. 11 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa allegata sub C.

Appendice I – Quadro definitorio

1. «**Atto di Impegno**»: documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il Beneficiario. Per «**Data di Sottoscrizione dell’Atto di Impegno**» si intende la data di invio a mezzo PEC dell’Atto di Impegno sottoscritto dal Beneficiario con Firma Digitale ovvero, in caso di Beneficiari persone fisiche, con firma olografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.
2. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall’Avviso.
3. «**Comunicazione della Concessione**»: comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell’avvenuta Concessione della Sovvenzione allegando l’Atto di Impegno. Per «**Data di Comunicazione della Concessione**» si intende la data di invio di tale comunicazione tramite PEC.
4. «**Concessione**»: il provvedimento amministrativo di concessione al Beneficiario della Sovvenzione prevista dall’Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Per «**Data di Concessione**» si intende tale data pubblicazione sul BURL.
5. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
6. «**Disciplina Fallimentare**»: Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e ss.mm.ii. e Leggi speciali in materia di procedure concorsuali o assimilabili.
7. «**Disciplina Privacy**»: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii..
8. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. «**Disciplina Trasparenza**»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D.Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., art. 20 della L.R. 16 del 1996 e, ove applicabile art. 52 della L. 234/2012 (Registro Nazionale degli Aiuti) e relativo Regolamento di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico.
10. «**Domanda**»: modulo di richiesta di accesso all’agevolazione che sarà autocomposto dal sistema GeCoWEB dopo la finalizzazione del Formulario, in conformità al pertinente modello di cui all’Allegato B del presente Avviso (Documento Ia, Ib, Ic o Id a seconda delle caratteristiche soggettive del Richiedente), da sottoscrivere e inviare via PEC con le modalità indicate nell’Avviso.
11. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” - e relative norme tecniche).
12. «**Formulario**»: informazioni da fornire attraverso il sistema GeCoWEB per la richiesta di Sovvenzione.
13. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geCO presente sulla home page, oppure all’indirizzo <https://gecoweb.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l’accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese Italiano attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/gecoweb/>.
14. «**Impresa**»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
15. «**Impresa Unica**»: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) dei Regolamenti De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa;

- b. un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- c. un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

16. **«Legale Rappresentante»:** le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano è la o le persone fisiche che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale. Nel caso di organismi di diritto pubblico non iscritti al Registro delle Imprese Italiano, sono le persone fisiche dotate di tali poteri dai rispettivi ordinamenti o da specifici atti.
17. **«Libero Professionista»:** soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
18. **«PEC»:** Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiano è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari enti pubblici è quello risultante nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui agli artt. 6-ter e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Negli altri casi è l'indirizzo PEC dal quale è stata inviata la Domanda in sede di richiesta ovvero il diverso indirizzo in seguito formalmente comunicato dal Richiedente o Beneficiario. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
19. **«Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:**
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
20. «**Registro delle Imprese Italiano**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
21. «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**»: i regolamenti riportati nell'art. 1, comma 4 dell'Avviso. Tali regolamenti prevedono, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari: 15.000 Euro per quelle che operano nel settore agricolo (Reg. (UE) 1408/2013), 30.000 Euro per quelle che operano nel settore della pesca e della acquacoltura (Reg. (UE) 717/2014) e 200.000 Euro (100.000 Euro in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi) per quelle che operano negli altri settori (Reg. (UE) 1407/2013).
22. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
23. «**Settori Esclusi**»: quelli che comprendono le seguenti attività economiche.
- Le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività.
 - La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni della presente lettera non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa.
 - La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicitate politiche dell'Unione europea.
 - Il gioco d'azzardo e le pornografia.
 - Le attività rientranti nel settore informatico quando riguardano la ricerca, lo sviluppo o l'acquisto di applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d),
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line,
 - la pornografia;
 o destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati,
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - Le attività rientranti nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a (i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").
24. «**Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:
- il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente è un Libero Professionista;
 - il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
 - l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;

- f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
25. «**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato la Sovvenzione concessa.
26. «**Spese Ammissibili**»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso.
27. «**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammissibili sostenute dal Beneficiario, inerenti al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontate, giustificate da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risultino interamente pagate da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità.
28. «**Sovvenzione**»: il contributo a fondo perduto previsto dal presente Avviso; in caso di Beneficiario che rientri nella definizione di Impresa, la Sovvenzione è concessa ai sensi del Regolamento De Minimis.
29. «**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).
30. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data della presentazione della Domanda, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.